RegioneEmilia-Romagna

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 01/08/2012

Decreto n. 965 del 30 Marzo 2016

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea dell'area finalizzata alla realizzazione di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e di Edifici Scolastici Temporanei (EST).
Decreto di Esproprio dell'area privata sita nel Comune di Mirandola (MO) al Foglio 136, mappali 184, 185 e 186 (tutti ex mappale 91).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, successivamente prorogato al 31 dicembre 2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto l'articolo 11 comma 2bis del Decreto-legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, pubblicata sulla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31.12.2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ex art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Visto:

§ il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2012-2013, approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 5 del 05/07/2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di edifici scolastici provvisori per tutte quelle scuole che non possono essere riparate, per consentire lo svolgimento dell'attività didattica nell'anno scolastico 2012-2013;

§ il programma denominato "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, e successive modifiche, integrazioni e rimodulazioni, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

Considerato che il programma straordinario relativo alla riapertura delle scuole e il "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione", sono stati sottoposti al Comitato Istituzionale, istituito ai sensi dell'ordinanza n. 1 dell'8 giugno 2012, che li ha condivisi;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare al Commissario Delegato l'indicazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei (EST) ed i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR);

Rilevato che:

- con ordinanza n. 6 del 05/07/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare gli Edifici Scolastici Temporanei ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

- con ordinanza 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, si è provveduto alla localizzazione delle aree all'interno delle quali realizzare i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, D.L. n. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Considerato che gli Edifici Scolastici Temporanei (EST) ed i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinati ad una durevole utilizzazione, in relazione al periodo di tempo presumibilmente necessario per la ricostruzione delle opere distrutte o alla riparazione di quelle gravemente danneggiate o di quelle inagibili;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle urbanizzazioni effettuate sulle aree occupate e stante la necessità di dover garantire la continuità nell'utilizzo delle realizzazioni costruite, per consentire il pieno svolgimento dell'attività scolastica, e la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture residenziali, nonché il futuro utilizzo come aree di protezione civile, da parte delle popolazioni colpite e da parte degli enti pubblici di riferimento, procedere all'esproprio delle aree sulle quali insistono le predette strutture;

Dato atto che, a seguito dell'esperimento della procedura di gara per la realizzazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e a seguito della procedura di gara per Edifici Scolastici Temporanei (EST), le strutture sono state ultimate e ubicate sui lotti in argomento e sono attualmente in corso di realizzazione i lavori di ampliamento, richiesti dalle Amministrazioni Comunali di riferimento, nonché le operazioni di collaudo laddove ultimati;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014, a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2016, (Istanza inviata con nota CR/2015/58332 del 04/12/2015, e confermata dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11 dicembre 2015) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che, conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione, e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante, così come quelle realizzate per le aree interessate dalle procedure oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 598 del 12/07/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EST e decreto n. 1055 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente i PMAR si è proceduto in tal senso, notificando le indennità relative ad ogni procedura alla ditta proprietaria;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio dei procedimenti finalizzati all'espropriazione delle aree in argomento;

Considerato che il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura PMAR e il verbale di consistenza ed immissione in possesso redatto dall'Agenzia delle Entrate per la procedura EST hanno ad oggetto la medesima area, la quale era catastalmente identificata, prima dei frazionamenti effettuati, nel Comune di Mirandola (MO), Foglio 136, mappale 91 e pertanto per ragioni di economicità e speditezza i due procedimenti vengono riuniti;

Preso atto che con decreti del Commissario Delegato n. 167 del 23/11/2012, n. 186 e 188 del 30/11/2012, n. 242 del 21/12/2012, n. 340 del 02/05/2013 e n. 527 del 01/07/2013 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa ai PMAR, mentre con decreti del Commissario Delegato n. 34 del 23/08/2012, n. 738 del 05/08/2013 e n. 1651 del 06/12/2013 è stato approvato ed integrato il progetto esecutivo dell'opera relativa agli EST;

Evidenziato che a seguito di frazionamento, l'area oggetto delle procedure PMAR ed EST, identificata al Catasto terreni del Comune di Mirandola (MO) al Foglio 136, mappale 91, è stata suddivisa nei mappali 184, 185 e 186;

Rilevato che gli immobili sopra frazionati, su cui incidono entrambe le due procedure di esproprio PMAR ed EST, risultano catastalmente intestati alla ditta Generaledil S.p.A., con sede legale in Galleria del Popolo n. 12 - 41037 Mirandola (MO) - C.F. 01280510361 in persona del legale rappresentante p.t.;

Dato atto che a seguito della mancata iniziale accettazione delle indennità provvisorie notificate l'Autorità Espropriante, a norma dell'articolo 20, comma 14, aveva disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti delle indennità non concordate con decreto n. 1614 del 04 dicembre 2013 senza le maggiorazioni di cui all'art. 45, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., per la procedura concernente i PMAR;

Evidenziato che, nelle more dell'adozione del decreto di esproprio, la proprietà ha successivamente manifestato la volontà di addivenire all'accettazione dell'indennità sottoscrivendo apposito atto di accettazione (assunto al CR/2016/1181 del 13/01/2016 ed agli atti dell'Autorità Espropriante) e che conseguentemente l'Autorità Espropriante ha disposto la liquidazione delle indennità con decreti n. 131 del 25 gennaio 2016 e n. 281 del 5 febbraio 2016, mentre la somma precedentemente depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti è stata svincolata con decreto n. 130 del 25 gennaio 2016;

Considerato che gli importi della procedura in oggetto sono ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Ritenuto di poter conclusivamente disporre il trasferimento al Commissario Delegato della

proprietà delle aree identificate al catasto del Comune di Mirandola (MO) al Foglio 136, mappali 184, 185 e 186 (tutti ex mappale 91);

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale Emilia - Romagna 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e ss.mm.ii;

Richiamate tutte le considerazione espresse in premessa,

DECRETA

1) di dare atto che in seguito a frazionamento ad uopo redatto, l'area identificata catastalmente nel Comune di Mirandola (MO) al Foglio 136, mappale 91, è stata suddivisa nei mappali 184, 185 e 186;

2) di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di proprietà a favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, Codice Fiscale n. 91352270374, relativo agli immobili censiti al Catasto Terreni del:

   - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136, Mappale 184 (ex mappale 91);
   - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136, Mappale 185 (ex mappale 91);
   - Comune di Mirandola (MO) Foglio 136, Mappale 186 (ex mappale 91);

3) di dare atto che le suddette aree risultano ad oggi catastalmente intestate alla Generaledil S.p.A. con sede legale in Galleria del Popolo n. 12 - 41037 Mirandola (MO) - C.F. 01280510361, in persona del legale rappresentante p.t.;

4) di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) si è disposto, a seguito di accettazione, la liquidazione dell'indennità dovuta con decreti n. 131 del 25 gennaio 2016 e n. 281 del 5 febbraio 2015 e lo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti con decreto n. 130 del 25 gennaio 2016 a favore della Generaledil S.p.A.;

5) l'indennità di espropriazione base, per le aree in oggetto, ammonta a € 244.274,40 (diconsi Euro duecentoquarantaquattromiladuecentosettantaquattro/40), al netto delle maggiorazioni di legge nonché dell'indennità per l'occupazione temporanea;

6) di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di espropriazione sarà notificato ed eseguito;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà:

   a) notificato nelle forme degli atti processuali civili;

   b) trascritto nei registri immobiliari;

   c) registrato presso l'Ufficio del Registro di Bologna - Agenzia delle Entrate di Bologna;

d) fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;

e) pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

8) di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii.;

9) di dare atto che il presente decreto, ai sensi degli artt. 10 e 67 del D.P.R. 131/1986 e ss.mm.ii (come altresì affermato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa con parere del 10 novembre 2011, prot. n. 954-155563/2011), sarà iscritto nel "Repertorio degli atti e contratti Struttura commissariale straordinaria L. 135/2012 – Eventi sismici 2012" tenuto dall'Autorità Espropriante;

10) di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

11) di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, mediante bonifico all'Ufficio Notifiche Civili - UNEP presso la Corte di Appello di Bologna, secondo gli importi quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti, che saranno liquidati con successivo provvedimento;

12) di dare atto che gli importi per le spese di notifica sono ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto, al Tribunale Amministrativo competente ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

14) di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dedicato agli eventi sismici 2012 - Regione Emilia-Romagna - Fiera District - Bologna.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)